APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI FRA L'ITALIA, LA CROAZIA, LA GERMANIA E L'UNGHERIA, RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIE DANUBIO-SAVA-ADRIATICO STIPULATI IN BRIONI IL 10 AGOSTO 1942

Art. 22 (Accordo)

1. - L'esercizio di tutti i diritti e l'adempimento di tutti gli impegni della Compagnia, che si riferiscono alle linee od al loro esercizio e che risalgono ad una epoca anteriore al 1° gennaio 1942, spettano esclusivamente allo Stato nel cui territorio si trovano le linee.

2. - Gli accordi riguardanti gl'interessi sul capitale investito nelle linee di pedaggio e nelle stazioni comuni cessano di aver vigore.

3. - E' confermato il lodo arbitrale emesso a Lugano il 28 maggio 1938 sulla questione delle obbligazioni al 4 %, serie E, emesse in marchi: i portatori di questi titoli (obbligazioni e cedole) non possono far valere altri diritti, tranne quelli che scaturiscono da questo lodo arbitrale.

4. - Le disposizioni del Protocollo firmato a Roma il 7 luglio, 1934, riguardante i libri ferroviari della Compagnia, e l'esecuzione delle relative disposizioni del cessato Accordo di Roma, non saranno messe in vigore.

Versione in vigore dal 12 marzo 1943, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi fra l'Italia, la Croazia, la Germania e l'Ungheria, riguardanti la sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico stipulati in Brioni il 10 agosto 1942
Estremi	Legge 24 dicembre 1942, n. 1818
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-fra-l-italia-la-croazia-la-germania-e-l/accordo-art-22/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it